



# **COMUNE DI CERRETO D'ESI**

p.zza LIPPERA, 5  
CERRETO D'ESI (AN)

## **UFFICIO TRIBUTI**

### **SCHEDA RIEPILOGATIVA TARI 2018**

A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

## **2) Presupposto oggettivo della Tari**

La Tari è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.

A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate nel regolamento comunale.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

## **2) Soggetto Passivo**

La Tari è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

### 3) Decorrenza del tributo sui rifiuti

1 La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

### 4) Numero di componenti

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

Per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, a fronte di una tariffa unitaria che tiene conto di un numero di **due occupanti**, salvo apposita dichiarazione da cui si evince l'unicità dell'occupante.

## 5) Esenzioni del tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

- a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

## 5) Agevolazioni e Riduzioni del tributo

### UTENZE DOMESTICHE

La Tari, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente:

a) Per le abitazioni occupate da unico soggetto con più di 75 anni di età, **a condizione che la situazione di unico occupante sia specificata nella denuncia originaria o di variazione**, si applica una riduzione del tributo pari al **40 per cento**.

b) Per le abitazioni occupate da unico soggetto con più di 75 anni di età che ospita, con regolare contratto di lavoro, una collaboratrice con compiti di assistenza alla persona (badante, ecc) **dietro presentazione di dichiarazione con allegato il contratto di lavoro**, si applica una riduzione del tributo pari al 20 per cento.

c) Per le abitazioni occupate da soggetti che per motivi di studio risiedono in altri comuni con regolare contratto di affitto, **a condizione che tale situazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione allegando il contratto di affitto, limitatamente al periodo degli obblighi scolastici e comunque fino ad un massimo di 26 anni**, si applica una riduzione del tributo pari alla riduzione del numero degli occupanti.

Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

**Le riduzioni sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.**

## **UTENZE NON DOMESTICHE**

**Per le utenze non domestiche la riduzione compete SOLO ED ESCLUSIVAMENTE a quelle utenze che contestualmente ai rifiuti urbani o assimilati producano anche i cosiddetti rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi.**

In tal senso qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
- b) autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante: 30%;
- c) rivendite legnami e altri manufatti: 40%
- d) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%.
- e) supermercati pane e pasta, macelleria salumi e form: 40%
- f) bar, caffè pasticceria: 40%
- g) ristoranti, trattorie osterie e pizzerie: 40%
- h) ortofrutta, pescherie, fiori e piante: 40%

**Per fruire delle riduzioni gli interessati devono PRESENTARE OPPORTUNA DOMANDA DI VARIAZIONE O INDICAZIONE IN DENUNCIA ORIGINARIA DOCUMENTANDO LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI (MUD, CONTRATTI PRESSO IMPRESE ABILITATE ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, FATTURAZIONE, ECC, in particolare :**

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti);
- b) comunicare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), allegando la documentazione attestante lo

smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture).

**SENZA LA PRESENTAZIONE DELL'OPPORTUNA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE E SENZA LA DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI L'EFFETTIVA PRODUZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON SI HA ALCUN DIRITTO ALLA RIDUZIONE DELLA TARIFFA.**

## **ALTRE RIDUZIONI**

### **a) Recupero dei rifiuti**

Ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al riciclo

La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base delle quantità effettivamente avviate al recupero secondo le percentuali di seguito indicate:

**Percentuali di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero/riutilizzati:**

**Fino al 10% nessuna riduzione**

**Dal 10% al 50% riduzione del 10%**

**Oltre il 50% riduzione del 20%**

La riduzione, per l'anno precedente a quello di riferimento, deve essere richiesta annualmente al Comune dall'interessato, entro il mese di aprile dell'anno successivo, a pena esclusione dal beneficio, consegnando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione si dovrà altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. Deve inoltre essere presentata copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento, i contratti e le fatture o altra documentazione equivalente.

### **b) Riduzione per compostaggio domestico**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 15% a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dal regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.

4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

## 6) Servizio di igiene urbana

Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.

**Si ricorda che in base all'art. 4, comma 2 del Regolamento TARI del Comune di Cerreto d'esi il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti quando, di fatto, il servizio sia attuato.**

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.

## 7) Denuncia

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte **devono presentare denuncia**, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, **entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso**, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.

La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

## 8) Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 14, commi 39 – 44 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

Per tutto ciò non specificatamente indicato rifarsi al Regolamento Comunale TARI Comunale;

*Dott.ssa Raffaella Bufalo*

*UFFICIO TRIBUTI – COMUNE DI CERRETO D'ESI*